

## MAI PIU' BAMBINI IN CARCERE!

### *Proposta di riforma della legislazione detenute madri e bambini in carcere*

7 Aprile 2020

## 1. I Bambini innocenti: i luoghi

### 1.1 Il quadro attuale

I dati forniti dal ministero della giustizia al 31/12/2019 rilevano la presenza di 48 bambini nelle carceri italiane.

Detenute madri con figli al seguito - 31 dicembre 2019

Regione di detenzione	Istituto di detenzione	Italiane		Straniere		Totale	
		Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito	Presenti	Figli al seguito
ABRUZZO	TERAMO CC	0	0	1	1	1	1
CAMPANIA	LAURO ICAM	5	6	1	1	6	7
CAMPANIA	SALERNO "A. CAPUTO" CC	1	1	0	0	1	1
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA "R. D'AMATO" CC	0	0	1	2	1	2
LAZIO	ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE CCF	4	4	9	9	13	13
LOMBARDIA	BOLLATE "II C.R." CR	1	1	3	3	4	4
LOMBARDIA	MILANO "F. DI CATALDO" SAN VITTORE CCF	1	1	5	5	6	6
PIEMONTE	TORINO "G. LORUSSO O L. CUTUGNO" LE VALLETTE O CC	5	7	3	3	8	10
TOSCANA	FIRENZE "SOLLICCIANO" CC	1	1	1	1	2	2
VENETO	VENEZIA "GIUDECCA" CRF	2	2	0	0	2	2
<b>Totale</b>		<b>20</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>44</b>	<b>48</b>

Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca", Cagliari e Lauro. In caso non siano presenti detenute madri con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

Rispetto alla popolazione carceraria in generale, abbiamo una scarsa incidenza di donne nella popolazione detenuta; come dato strutturale, infatti, dal 1991 ad oggi, le donne detenute rappresentano stabilmente tra il 4 e il 5 per cento della popolazione ristretta nelle carceri italiane, seguendo grosso modo l'andamento della controparte maschile.

Le donne detenute provengono dalla Romania (22,35%) e dalla Nigeria (20,7%) che contano la più alta presenza tra le detenute straniere. Altre nazionalità presenti, ma molto meno rappresentate, sono quella bosniaca (5,6%), quella marocchina (4,26%), quella peruviana (3,43%), quella cinese (3,22%), quella brasiliana (3,12%) e quelle albanese e ucraina (2,7%)<sup>1</sup>. Un dato significativo da tenere presente è che le donne che entrano in carcere sono comunque segnate da un contesto di grave marginalità sociale, riflesso nel tipo di reati per cui vengono incarcerate: reati contro il patrimonio, reati contro la persona, violazioni della legge sulla droga, reati contro l'amministrazione della giustizia e reati contro la pubblica amministrazione.

Se consideriamo sole le donne straniere, tra i reati più commessi ci sono quelli contro il patrimonio, contro la persona e la violazione della legge sugli stupefacenti, al quarto posto la prostituzione e scendono di una posizione i reati contro l'amministrazione della giustizia. I reati connessi alla prostituzione sembrano essere quasi totalmente appannaggio delle straniere. Altre tipologie di reati della cui commissione sono accusate o condannate detenute straniere riguarda la violazione della legge sugli stranieri. Di converso è quasi esclusivamente italiana la popolazione femminile ristretta accusata o condannata per aver commesso il reato di associazione di stampo mafioso, per la violazione della legge sulle armi, per reati contro l'economia pubblica e per reati contro la personalità dello Stato.

Rispetto agli uomini si rileva, come dato significativo, che sono solo due le nazionalità straniere ad avere picchi oltre il 20% sul totale delle non italiane: tra gli uomini cinque sono le nazionalità rispetto al totale italiano che superano il 10%.

Riguardo alle madri con prole, ad oggi, nella fase dell'esecuzione della pena detentiva, durante la gravidanza e fino al primo anno di vita dell'infante, la collettività si assume integralmente il rischio della sottrazione della donna al carcere, comunque obbligatoria ai sensi dell'art. 146 c.p. a favore del prevalente interesse del minore.

Se, invece, "una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni" la pena può, a discrezione del magistrato, (e non deve), essere differita (147 c.p). Potrà in sostanza, a discrezione, garantirsi la temporanea libertà al massimo fino al compimento dei tre anni del bambino, mentre fino ai dieci anni sarà possibile la detenzione domiciliare e l'assistenza extra-muraria. Al superamento del decimo anno di vita del bambino, l'ordinamento non ritiene più sussistente la necessità di proteggere la relazione materna, fatti salvi i casi di grave disabilità del figlio.

Con la legge 21 aprile 2011, n. 62, si sono predisposte forme di tutela aggiuntive per le madri detenute e per i loro figli in tenera età ed in particolare rispetto alla custodia cautelare e la c.d. detenzione speciale.

La legge consente, salvo i casi di eccezionali esigenze cautelari dovute a gravi reati, la possibilità di scontare la pena della "detenzione speciale" (285 c.p.p.) in una Casa famiglia protetta, dove le donne che non hanno un posto, possono trascorrere la detenzione domiciliare portando con sé i bambini fino a 10 anni. Veri e propri appartamenti dove non ci sono sbarre né cancelli, le madri possono portare a scuola i figli e assisterli in ospedale se sono malati. Le Case famiglia Protette sono strutture inserite nel tessuto urbano, possono ospitare un massimo di sei nuclei familiari e devono rispecchiare le caratteristiche di una casa: spazi personali, servizi, luoghi per giocare.

---

1      Dati al 30 aprile 2019

Laddove poi il giudice, per gravi motivi, non ritenga opportuno che la madre detenuta goda di tale misura alternativa (285-bis c.p.p), il nucleo madre-figlio/i dovrebbe essere collocato negli Istituti di custodia attenuata- ICAM, unità carcerarie speciali, attualmente solo 5 in tutta Italia.

Con la stessa legge n. 62 del 2011 è stato innalzato da tre a sei anni il limite di età dei bambini che possono vivere in ICAM con le proprie madri. Gli ICAM per dare tutela effettiva al minore, dovrebbero necessariamente consentire l'uscita dei bambini dalla struttura per la frequenza obbligatoria dei nidi e delle scuole esterne, per favorire la socializzazione dei bambini e il loro inserimento nella realtà educativa e culturale del territorio, ma di fatto ciò non è obbligo di legge e non avviene sempre.

Si può dire, in estrema sintesi, che, di default, le madri di prole di età non superiore ai sei anni non potrebbero essere sottoposte alla custodia cautelare in carcere: così è, tuttavia, fino a che non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Un'importante novità a favore dei bambini ristretti sia nelle carceri che negli ICAM (Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri) è stata introdotta dal decreto legislativo 4 ottobre 2018 n. 113 col quale si prevede:

- la trasmissione semestrale, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo di detenzione della madre, dell'elenco di tutti i minori collocati presso di loro. Il procuratore, assunte le necessarie informazioni, chiede al Tribunale di adottare i provvedimenti di propria competenza.
- I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore devono riferire al più presto, al direttore dell'istituto, di eventuali condotte del genitore pregiudizievoli per il bambino.
- In caso di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia giudiziaria senza ritardo ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

## 1.2 La realtà e le criticità

I 48 bambini sopracitati non sono tutti nelle Case Famiglia Protette né negli ICAM: **ci sono ben 23 bambini che vivono in detenzione in carcere ordinario con le loro madri.**

La custodia cautelare in carcere, nella nuova normativa, non è infatti esclusa del tutto: possono infatti sussistere esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che ne giustifichino l'applicazione per la madre e pertanto non è sicuro che per i figli conviventi non si aprano le porte del carcere.

Per i reati più gravi è comunque necessario che sia stato espiato almeno un terzo della pena o quindici anni di ergastolo prima di poter accedere alla detenzione domiciliare speciale presso un ICAM (art. 47 quinquies dell'Ordinamento Penitenziario) e ciò significa che l'eventuale ingresso del minore in carcere è comunque inevitabile.

Continuano ad **esistere le c.d. sezioni con asili nido (vd carcere di Rebibbia a Roma), poste all'interno delle sezioni carcerarie ordinarie femminili.** Sulla "carta", queste sezioni sono 12, più 2 non funzionanti. **Sono dunque 17 i "luoghi" destinati all'accoglienza di figli di detenute madri (5 ICAM e 12 sezioni carcerarie con asilo nido).** Pare poi che sia completamente sdoganato l'espressione "asili nido" nell'ambito del contesto penitenziario, criticamente riproponendo l'ambiguità di fondo che rende pensabile la detenzione di bambini in tenera età.

Sul piano qualitativo, molte delle 12 sezioni nido presso le strutture carcerarie che ufficialmente sono dotate di asilo nido, (di cui 6 a far data 30 aprile 2019 non ospitavano madri con prole), sono solo in via teorica adatte ai bambini: i problemi maggiori sono sul fronte del personale, in particolare del personale sanitario, mancando infatti medici specializzati in pediatria e infermiere pediatriche.

In 8 delle sezioni per detenute madri non ci sono aree esterne attrezzate per i bambini e in 9 non ci sono cucine differenziate per preparare i pasti dei bambini. Relativamente ai requisiti relativi alla qualità della vita dei bambini molte e gravi sono le carenze rispetto alla presenza di personale specializzato e di volontari, di convenzioni per l'inserimento scolastico, delle possibilità per i bambini di uscire con i volontari.

**Le Case-Famiglia Protette sono solo due in tutta Italia e sono sostenute e gestite con donazioni private o con il contributo dall'ente locale.** Abbiamo quindi la contraddizione di una legge che apre alle case-famiglia, ma non garantisce copertura finanziaria. Vi è infatti un ostacolo di natura economica alla realizzazione di nuove case famiglia protette, dal momento che secondo la legge 62, che afferma il principio "senza oneri aggiuntivi per lo Stato", il costo deve essere sostenuto interamente dagli Enti Locali.

La differenza tra Casa Famiglia Protetta ed ICAM è grande: le case famiglia sono luoghi da dove le madri escono e dove quindi si fa vita "meno ristretta"; il carcere è tale se le madri non possono uscirne e l'ICAM è carcere. Negli ICAM sono escluse le divise o le celle chiuse, ci sono stanze colorate e ci sono i giocattoli, ma la mamma non può portare il figlio all'asilo, mentre ve lo può portare, talvolta, la madre che vive in una casa-famiglia; pertanto anche **gli ICAM non sembrano essere ambienti ideali alla crescita armonica dei minori.**

Si dovrebbe necessariamente consentire l'uscita dei bambini dalla struttura per la frequenza obbligatoria dei nidi e delle scuole esterne, per favorire la socializzazione dei bambini e il loro inserimento nella realtà educativa e culturale del territorio, ma, tranne esperienze virtuose e solo con il contributo imprescindibile dei volontari, questo raramente avviene.

Anche negli ICAM vi sono bambini "chiusi", che vengono obbligati al rispetto di rigide regole e a cui non sono offerti gli stimoli necessari a nuove esperienze di apprendimento, rispetto ad un contesto "normale", in cui un bambino sarebbe libero di giocare, di uscire con i genitori, di conoscere e frequentare altri bambini: si può uscire solo per qualche ora con i volontari e solo nei giorni e negli orari prestabiliti e la possibilità di contatto con i coetanei, seppur talvolta presente, è comunque condizionata e obbligata dalle circostanze e non risulta affatto spontanea e libera.

**Alla luce delle considerazioni svolte, sembra evidente che, per assicurare una maggiore tutela al fanciullo, favorendo la sua fuoriuscita dalle strutture penitenziarie o, auspicabilmente, il non ingresso all'interno delle stesse, non resta che riprendere con forza un cammino non altrimenti rinviabile.**

## 2. L'infanzia Reclusa

Quando il pericolo della commissione di delitti da parte della madre con prole convivente raggiunge la soglia della concretezza («esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» art. 275 co. 4 c.p.p.), il prezzo della carcerazione è la sofferenza del minore i cui diritti vengono sacrificati. Viene privato della convivenza con la madre al di fuori del carcere a favore delle esigenze di prevenzione e la sua innocenza viene sacrificata a favore dell'espiazione della pena della madre.

Questa concezione ha come prima conseguenza quella di far dimenticare la centralità dell'innocenza del bambino e appare non ispirata a proporzione tra esigenze di sicurezza sociale e interesse del singolo in quanto lesivo di posizioni in assoluto non sacrificabili. Il bambino paga innocente per i margini della prognosi insufficientemente rassicuranti della madre (sotto il profilo dell'idoneità della misura domestica a neutralizzare il rischio di commissione di ulteriori reati ed a promuovere il reinserimento sociale della condannata).

Va in proposito sottolineato il rilievo specificamente riconosciuto alla necessità di salvaguardare il benessere psico-fisico dei figli delle donne soggette alla pretesa punitiva dello Stato o ad un intervento cautelare nelle c.d. "Regole di Bangkok" del 2010 (ossia le Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato) e le Regole penitenziarie europee del 2006.

Il benessere psico fisico del bambino non dipende infatti solo dal rapporto duale, madre-figlio, ma si compone necessariamente di un terzo elemento altrettanto importante, l'ambiente. La relazione deve così essere prospettata in questi termini: madre-figlio-ambiente. Eliminare quest'ultimo importante riferimento (l'ambiente esterno) significa falsare, quantomeno in parte, la relazione tra gli altri due. Infatti, se il rapporto affettivo e simbiotico con la madre (che dovrebbe rappresentare un fattore di crescita armoniosa del bambino), si estrinseca in un luogo chiuso seppur rumoroso, delimitato negli spazi da chiavistelli e sbarre, con aria e luce limitate, diventa il suo contrario e cioè un'oppressione reciproca.

**Le conseguenze sul bambino di una relazione non adeguata genitore-figlio-ambiente è tale da provocare danni permanenti, soprattutto se verificatasi in età neonatale e protratta per più anni; trattasi di una privazione relazionale in una fase decisiva dello sviluppo che investe, però, non soltanto i piccoli, ma anche le madri e il contesto sociale di riferimento su cui la ricaduta è enorme in fattori di futura difficoltà di integrazione.**

I bambini reclusi soffrono un doppio trauma: quello della vita reclusa fino a tre anni e quello della separazione traumatica dalla madre al compimento del limite di età. Vivono in un ambiente, il carcere, molto difficile e non adatto alla loro crescita perché fatto di sbarre alle finestre e di cancelli che regolano la loro entrata e la loro uscita, dallo spazio minimo delle celle in cui vivono insieme alle loro madri. Soffrono di disturbi legati al sovraffollamento e alla mancanza di spazio e soffrono la mancanza della figura paterna, figura di attaccamento importante per il bambino. L'infanzia di questi bambini si sviluppa in un contesto in cui la vita scorre in modo anomalo, scadenzata da rigide norme che regolano l'ora del pasto, del sonno, dell'uscita nell'ora d'aria della madre e della passeggiata con i volontari.

Mancanza di libertà, mancanza del padre e degli altri parenti (fratelli, nonni), mancanza di stimoli sensoriali, mancanza di amici, mancanza di contatto con la natura, sono alcune delle privazioni a cui vanno incontro questi bambini. Se fossero lasciati crescere all'esterno, andando a far visita regolarmente alla mamma, ed essendo informati, con grande delicatezza, su ciò che a lei è effettivamente successo, sarebbero meno penalizzati nella loro crescita umana e personale.

E' doloroso staccare i bambini dalle madri, ma è ancor più doloroso e penalizzante per la vita farli crescere fino a sei anni in carcere. Purtroppo anche le madri non possono essere le uniche a decidere se portare con sé i figli, specialmente oltre l'anno di età: è infatti possibile che alcune di esse li vogliano strumentalizzare per avere migliori condizioni di vita. Nessuno, nemmeno la madre, può infatti infliggere al figlio, un essere umano come lei, la pena di trascorrere i primi sei anni di vita in un carcere e questo è ciò che attualmente può avvenire senza che nessuno intervenga.

I bambini sono persone e non oggetti di proprietà dei genitori. Questa detenzione dei bambini in carcere costituiva e costituisce sempre di più un grave problema, una situazione contraria ai principi di tutela dei diritti umani. La legge 62 del 2011 ha dei limiti che ad oggi debbono essere necessariamente superati. E' indispensabile avviare ulteriori cambiamenti normativi tali da non permettere a nessun bambino di scontare la pena in carcere con le proprie madri seppur in istituti di custodia attenuata (ICAM). Avere bambini innocenti in carcere attenuato o meno è una cosa insopportabile anche solo a dirsi.

### 3. Le proposte di Riforma

#### 3.1 Le prospettive di cambiamento

Nell'estate 2017 il Gruppo CRC (Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza) prendeva atto della possibile portata storica della legge 103/2017, in vigore dal 03/08/2017: i relativi decreti attuativi, con delega al Governo per la riforma dell'Ordinamento Penitenziario e del processo penale, avrebbero potuto infatti contenere le disposizioni innovative, da tempo auspiccate, che riguardassero non solo i rapporti genitori-figli, la loro valorizzazione e la tutela dei diritti dell'infanzia coinvolta, ma anche strumenti per evitare la permanenza dei minori in carcere con le detenute madri.

Purtroppo in questo campo non si sono avute novità significative ed in realtà gli unici, ancorchè importanti, interventi legislativi sono stati quelli volti ad agevolare l'intervento del Tribunale per i Minorenni e favorire le valutazioni a tutela dei figli di detenute e delle capacità genitoriali delle madri detenute del 2018.

A partire da questo quadro legislativo ci si è posti l'obiettivo **di formulare adeguate proposte di modifica legislativa a tutela dei bambini che continuano a vivere il dramma della carcerazione** e per offrire possibili soluzioni per le madri che non hanno un luogo dove scontare una pena alternativa al carcere o per coloro per cui si ritenga opportuno applicare la custodia cautelare o la pena in un contesto di maggiore controllo sociale.

- **In prima istanza chiedere allo Stato italiano il finanziamento per la nascita e la gestione di case famiglia** protette su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con l'ente locale e il privato sociale, superando il principio "senza oneri aggiuntivi per lo Stato" enunciato dalla legge 62/11,
- **Nel contempo, allargare alle case famiglia (multiutenza e non) accreditate, che già ospitano donne con bambini in difficoltà**, la possibilità di riservare posti all'accoglienza di madri detenute con i loro bambini in misura alternativa.

Questi luoghi sarebbero realmente idonei al recupero della madre, senza privare il bambino della sua presenza. In questo contesto rieducativo, inoltre, sarebbe possibile svolgere un'attenta osservazione delle dinamiche relazionali mamma-bambino per fornire preziosi elementi, affinché i servizi sociali possano valutare la capacità genitoriale della prima.

L'ambiente familiare della casa famiglia risponderebbe ai bisogni fondamentali del minore promuovendone il suo normale sviluppo, andrebbe altresì ad accompagnare e rinforzare il ruolo genitoriale della madre.

Le operazioni di promozione e recupero sopra descritte, in carcere, non sarebbero possibili per mancanza di personale educativo e per l'ambiente gravemente pregiudizievole per uno sviluppo sereno della personalità del minore.

Relativamente agli ICAM:

- **prevedere obbligatoriamente l'uscita dei bambini dalla struttura** per la frequenza obbligatoria dei nidi e delle scuole esterne, per favorire la socializzazione dei bambini e il loro inserimento nella realtà educativa e culturale del territorio.

Le mamme avrebbero in questo modo il tempo di dedicarsi ad un percorso di riabilitazione attraverso il lavoro e le attività volte a far maturare in loro la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse, mettendo le basi per un reintegro nella società a fine pena e per l'assunzione di una più adeguata responsabilità genitoriale.

Ma in ogni caso, essendo anche gli ICAM ambienti non ideali alla crescita armonica dei minori, si propone di:

- **modificare la normativa affinché, a partire dall'anno di età del minore (estensibile per il periodo dell'allattamento e salvo estremo pregiudizio), venga previsto l'affidamento familiare al padre o ai parenti nel caso siano ritenuti idonei, etero-familiare in caso contrario.** L'inserimento del bambino in un contesto familiare, e conseguentemente sociale differente, consentirebbe ai bambini di sperimentare la normalità di una vita familiare esterna al carcere e di non dover subire anch'egli la reclusione forzata.
- **promuovere progetti di affido etero familiare per questi bambini, avendo cura di valorizzare la relazione madre-figlio attraverso visite in carcere; si pensa che questo possa essere tutelante per tali minori e a sostegno del loro diritto al mantenimento della relazione con la loro mamma.**  
Si tratterebbe di organizzare incontri in luogo neutro (protetto) all'interno del carcere stesso, creando un setting che possa agevolare questi momenti di incontro. Tali incontri, oltre che tutelare il minore nel suo diritto di visita, nel contempo permetterebbero di verificare le competenze genitoriali e se ci sono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali.

Questa scelta eviterebbe la pregiudiziale interruzione del rapporto con la madre, salvaguardandone la continuità affettiva, ed in ogni caso non sottraendo ai servizi sociali di valutarne la capacità genitoriale, tramite l'osservazione della relazione mamma-bambino in modo che a fine pena, il piccolo inserito nella famiglia affidataria, possa rientrare con la madre in una situazione migliorativa rispetto all'inizio dell'espiazione pena, e senza il deterioramento relazionale causato dalla lontananza.

Resta ovviamente inteso che, qualora le norma attualmente in vigore caso in cui i servizi sociali valutino la non idoneità della detenuta a svolgere le funzioni materne il Tribunale per i Minorenni deciderà se decretare l'affidamento familiare o l'adozione, a seconda dei casi, come per ogni bambino la cui compromessa situazione del contesto educativo di origine pregiudichi il rispetto dei suoi diritti fondamentali.

Altri interventi coerenti con la precedente modifica risultano evidentemente necessari rispetto all'età del minore:

- **sia per l'obbligo del differimento della pena**
- **che per la facoltà di differimento da parte del Magistrato,**
- **così come il necessario aggiustamento dell' Ordinamento Penitenziario e dei Codici, Penale e di Procedura, per allargare senza remore alle case famiglia e/o a comunità educanti, che riservano posti all'accoglienza di madri detenute con i loro bambini in misura alternativa.**

Imprescindibile poi il richiamo nelle proposte modifiche:

- ai provvedimenti sulla limitazione della responsabilità genitoriale ex art.333 c.c. che qui viene intesa come **mero strumento amministrativo di tutela del minore e non 'punitivo' rispetto alla condotta della madre detenuta** ;

Tale richiamo dovrebbe essere sostenuto da un preciso **progetto di supporto alla genitorialità** che pertanto viene valorizzata e curata nel maggior interesse del bambino.

### **3.2 Le Comunità Educanti con i Carcerati (CEC): una soluzione per le detenute madri con prole**

Il fondatore dell'Associazione, don Oreste Benzi affermava: *“Dobbiamo passare dalla certezza della pena alla certezza del recupero. Un uomo recuperato, rieducato alla vita, non è più pericoloso”*. Da tempo seguendo il suo esempio, la Comunità, sin dalla sua nascita, ha accolto detenuti presso le sue strutture e, condividendo direttamente il tempo e la vita con essi, è riuscita ad elaborare risposte concrete alle loro necessità e bisogni, che derivano in misura consistente da uno stato di povertà e da trascorsi di violenza e disagio. Nei primi anni '90, è nato così il progetto *“Oltre le sbarre”*, che ha visto l'accoglienza di oltre 1300 detenuti ed ex-detenuti presso le strutture dell'Associazione. Il percorso è rivolto ai soli detenuti comuni.

Al fine di eliminare le cause che conducono al comportamento deviante, l'Associazione promuove un percorso educativo, mirato ed impegnativo, che non si basa né sul pietismo né sull'assistenzialismo. Nelle strutture, infatti, le giornate sono intense e piene di attività, al punto che alcuni utenti hanno preferito il ritorno alla vita carceraria.

Tale percorso è stato perfezionato dopo l'incontro con la realtà Brasiliana dell'APAC (Associazione per la Protezione e Assistenza ai Condannati) che ha condotto allo sviluppo di un progetto attuabile in Europa e in Italia. Tale iniziativa viene sperimentata, ormai da alcuni anni, nelle regioni Emilia Romagna e Toscana, rispettivamente nei centri *“Casa Madre del Perdono”*, *“Casa Madre della Riconciliazione”* e *“Pungiglione-Villaggio dell'accoglienza”* e più recentemente anche nelle regioni Puglia (a Copertino in provincia di Lecce), Piemonte (a Piasco, in provincia di Cuneo) e Abruzzo (a Vasto in provincia di Chieti).

Il progetto proposto si chiama *“CEC APGXXIII”* (Comunità Educante con i Carcerati dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII).

Il percorso educativo è rivolto e proposto a detenuti sia in attesa di giudizio (agli arresti domiciliari), che definitivi. I detenuti che chiedono di essere accolti, sono selezionati in collaborazione con la direzione carceraria: il percorso è aperto a tutti a prescindere dalla cultura, nazionalità o religione di appartenenza. I responsabili e gli operatori del progetto CEC APGXXIII sono affiancati da volontari esterni, tutti opportunamente formati e preparati, e da personale medico qualificato secondo necessità.

Questo progetto potrebbe parimenti declinarsi anche per le detenute madri con prole al seguito e fornire una valida alternativa per la *“detenzione domiciliare speciale”*.

## Allegato – Articolato di modifiche Disegno di legge

Modifiche al Codice Penale, Codice Procedura Penale e Ordinamento Penitenziario “a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nel prevalente interesse del fanciullo”

### 1. ARTICOLO

L' art. 275 comma 4 del codice di procedura penale è modificato come segue:

<< (...) Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età *non superiore a 6 anni* con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, *non può essere disposta la custodia cautelare in carcere né può altresì essere mantenuta oltre l'anno di età del minore. Se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nel prevalente interesse del minore, per la prole di età superiore all'anno, previa comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e al servizio sociale per i provvedimenti di competenza, sarà disposto l'affidamento familiare congiuntamente ad un programma di assistenza individualizzato diretto a mantenere e sviluppare la relazione madre /figlio durante il periodo di espiazione della custodia cautelare.*

Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.(...)>>

### 2. ARTICOLO

Al comma 1 dell'articolo 284 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

*« (...) o in case famiglia riconosciute ed accreditate a livello regionale ».*

### 3. ARTICOLO

L'articolo 285-bis del codice di procedura penale è modificato come segue:

«Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età *non superiore a un anno, salvo valutazione di estremo pregiudizio nel prevalente interesse del minore*, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo richiedano. *Se al compimento dell'anno di età della prole persistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza si procede all'affidamento familiare del minore come disposto dell'art. 275 comma 4».*

### 4. ARTICOLO

L'art. 146 del codice penale è modificato come segue:

<< L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1. se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2. se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore *ad anni tre*;
3. se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave

deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286 bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative .

Nei casi previsti dai numeri 1. e 2. del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.>>

## 5. ARTICOLO

L'art.147 del codice penale è modificato come segue:

<< L'esecuzione di una pena può essere differita:

- 1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo precedente;
- 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica (2);
- 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età compresa *tra i tre e sei anni*.
- 4) Nel caso indicato nel numero 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
- 5) Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre (3).>>

## 6. ARTICOLO

L'art. 47- ter n.1 L. 26 luglio 1975, n. 354 ( legge sull'ordinamento penitenziario) è modificato come segue:

<< (...) 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette o *in case famiglia riconosciute ed accreditate a livello regionale*, quando trattasi di:

1. a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
2. [b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;]
3. c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
4. d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
5. e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. (...)>>

## 7. ARTICOLO

L'art. 47 quinquies, L. 26 luglio 1975, n. 354 ( legge sull'ordinamento penitenziario) è modificato come segue:

<<(....)1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo [47 ter](#), le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis.

1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo [4 bis](#), l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette ove istituite (...) o in case famiglia riconosciute ed accreditate a livello regionale (...)>>

### **Contatti:**

Avv. Laila Simoncelli, cell. 331.3063098, [info@apg23.org](mailto:info@apg23.org)

Alessia Rossato, cell. 340.3315042, [info@apg23.org](mailto:info@apg23.org)